

# **Comune di Coseano**

Provincia di Udine

## ***REGOLAMENTO DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE***

*Approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 14.02.2003.*

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Coseano, di cui al Capo II del D Lgs. 15.11.1993, n. 507<sup>1</sup> e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE E DELLE AREE**

1. Ai fini dell'applicazione della tassa in oggetto il Comune di Coseano, in base alla popolazione residente al 31.12.1992, rientra nella classe V (comuni fino a 10.000 abitanti).
2. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione e sentita la Commissione Edilizia Comunale (verbale n. 24 del 04.12.2002), le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche oggetto di tassazione sono classificate in due categorie:
  - 1) centro abitato
  - 2) esterno centro abitatosecondo la delimitazione allegata al presente regolamento.
3. Eventuali modifiche alla suddetta cartografia ai fini della classificazione del territorio comunale sono demandate alla Giunta Comunale, sentita la Commissione Edilizia.

## **CAPO II NORME COMUNI**

### **Art. 3 CRITERI DI MISURAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

1. La superficie tassabile delle occupazioni di suolo è misurata prendendo per limiti i punti più sporgenti costituenti l'occupazione e, nel caso di occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo, le proiezioni di essa sul suolo pubblico. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al chilometro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
3. Le occupazioni realizzate su tratti di aree private, sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio non sono soggetto al tributo, qualora siano

---

<sup>1</sup> D. Lgs. 15.11.1993, n. 507: Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

state poste in essere prima della costituzione della servitù pubblica, ritenendosi la stessa sorta nel rispetto della situazione di diritto e di fatto preesistente.

#### **Art. 4**

### **DOMANDA DI CONCESSIONE**

1. Per ogni occupazione di spazi ed aree pubbliche deve essere presentata al Responsabile del Servizio interessato domanda di concessione, in carta legale, sull'apposito modulo messo a disposizione dallo stesso. La domanda deve contenere le generalità complete del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità d'uso, nonché la dichiarazione che il richiedente accetta tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore ed a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intende prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
2. Qualora l'occupazione comporta opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica (disegni, grafici, ..), con relative misure, atta ad identificare l'opera stessa. Devono essere prodotti tutti i documenti, gli atti e forniti tutti i chiarimenti che l'Amministrazione richiede ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, che dovrà essere specificato nella domanda.
3. Ai proprietari di negozi o esercizi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti. Quando lo stesso suolo è richiesto da più soggetti, la concessione avviene a favore del primo richiedente; nel caso di richieste contemporanee decide la sorte.
4. I termini per la presentazione delle istanze e per la conclusione del relativo procedimento sono fissati come segue:
  - per le occupazioni temporanee: cinque giorni;
  - per le occupazioni permanenti: venti giorni.

Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, i termini di cui sopra sono sospesi e l'occupazione non potrà avere inizio prima del rilascio della concessione.

#### **Art. 5**

### **CONCESSIONE**

1. Salvo quanto stabilito dal successivo art. 11, comma 5, l'occupazione di aree e spazi pubblici può avvenire solo a seguito di autorizzazione del Responsabile del Servizio interessato, il quale determina, nell'autorizzazione stessa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione ed alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.
2. Per l'occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

#### **Art. 6**

### **RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione o autorizzazione all'occupazione possono richiederne il rinnovo con le stesse modalità previste per il rilascio, motivando la necessità sopravvenuta.

2. La domanda di rinnovo deve comunque essere presentata per le occupazioni temporanee almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'eventuale canone di concessione, se dovuto, per il periodo trascorso.

#### **Art. 7**

### **DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Per tutte le occupazioni è previsto il versamento di un deposito cauzionale a titolo cautelativo ed a garanzia dell'avvenuto risarcimento, il cui importo è determinato annualmente con deliberazione giuntalesca.

#### **Art. 8**

### **SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CONCESSIONE**

2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere sospese temporaneamente o revocate per ragioni di ordine pubblico, di pubblico interesse, a tutela della sicurezza della viabilità o quando arrecano danni a terzi. Il provvedimento di sospensione o revoca deve essere motivato.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.
4. La sospensione o revoca sono disposte dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, il cui provvedimento deve assegnare al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
5. Il concessionario non può sollevare eccezioni od opposizioni di sorta o richiedere indennizzi.

#### **Art. 9**

### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. Sono causa di decadenza della concessione:
  - le reiterate violazioni da parte del concessionario delle condizioni previste nell'atto rilasciato, nei regolamenti comunali e nelle disposizioni normative, compreso l'uso improprio del diritto di occupazione;
  - un contegno offensivo alla decenza o disturbi alla quiete pubblica;
  - la mancata occupazione del suolo, senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di inizio dell'occupazione temporanea prevista nell'atto rilasciato dal Comune;
  - la cessione ad altri dell'uso dello spazio a lui assegnato senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
  - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;
  - il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal patrimonio del Comune al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.
2. La decadenza della concessione non dà titolo alla restituzione della tassa già assolta, come pure indennizzi, diritti o rimborsi da parte dell'Amministrazione Comunale.



- b) oltre 12 ore e fino a 24 ore      tariffa intera.
2. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta del 50%.
  3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa giornaliera base è ridotta ad un terzo.
  4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa resta invariata.
  5. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, intendendosi come tali tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche, sia mediante l'utilizzo di un posto fisso che in forma itinerante, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe sono ridotte del 50 per cento.
  6. Le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono ridotte dell'80 per cento.
  7. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.
  8. Le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.
  9. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa con tariffa aumentata del 30%.
  10. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente è previsto il versamento della tassa mediante convenzione (art. 45, comma 8 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)<sup>2</sup> a tariffa ridotta del 50%; non è prevista la restituzione della tassa nel caso in cui l'occupazione ha avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di convenzione, per fatto imputabile al contribuente.
  11. Modifiche alle tariffe riportate nel presente regolamento saranno adottate con deliberazione giuntaie.

#### **Art. 14**

#### **MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta in base alle tariffe elencate nella tabella 2 in calce al presente regolamento.
2. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa base è ridotta ad un terzo.
3. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, valgono le tariffe stabilite dall'art. 63, comma 2, lettera f del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, art. 45, comma 8: Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verificano con carattere ricorrente, il comune o la provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

<sup>3</sup> D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 63, comma 2, lett. F: f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:

1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;

II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;

4. Modifiche alle tariffe riportate nel presente regolamento saranno adottate con deliberazione giuntaale.

### **Art. 15 ESENZIONI**

1. Oltre ai casi previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 15.11.1997, n. 507<sup>4</sup>, sono esenti dalla tassa:
  - passi carrabili;
  - tende o simili, fisse o retrattili;
  - occupazioni occasionali di durata inferiore a due ore.
2. La tassa non è dovuta qualora l'importo sia inferiore a € 10 (euro dieci) per ciascuna concessione.

### **Art. 16 SANZIONI**

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sanzione pari al cento per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sanzione pari al venti per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al cinquanta per cento ed al dieci per cento.

---

2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al precedente numero 1, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

<sup>4</sup> D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, art. 49: Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

4. La tardività è riferita esclusivamente all'anno di competenza degli adempimenti; il superamento di tale limite prefigura la fattispecie di omessa denuncia e/o omesso versamento.

## **CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 17 RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 18 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2003; da tale data è da ritenersi abrogata ogni precedente norma regolamentare.



## TABELLA 1

### OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1	<b>OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO</b> <i>Tariffa giornaliera per mq.</i>		
		<u>Fino a 15 gg.</u>	<u>Oltre 15 gg.</u>
	Categoria 1	€ 1,00	€ 0,50
	Categoria 2	€ 0,90	€ 0,45
2	<b>OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOPRASTANTI IL SUOLO</b> <i>Tariffa giornaliera per mq.</i>		
	Categoria 1	€ 0,35	
	Categoria 2	€ 0,30	
3	<b>OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO</b> <i>(art. 46 D. Lgs. 507/93)</i>		
	Fino a 1 km. lineare e di durata inferiore a 30 gg.		
	Categoria 1	€ 5,50	
	Categoria 2	€ 5,00	
	Oltre 1 km. lineare e di durata inferiore a 30 gg.		
	Categoria 1	€ 8,00	
	Categoria 2	€ 7,00	
	Per durate superiori a 30 gg.:		
	Fino a 90 gg.	+ 30%	
	Oltre 90 gg. e fino a 180 gg.	+ 50%	
	Oltre 180 gg.	+ 100%	

## TABELLA 2

### OCCUPAZIONI PERMANENTI

<b>1</b>	<b><i>OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SUOLO PUBBLICO</i></b> <i>Per ogni metro quadrato e per anno</i>	
	Categoria 1	€ 18,00
	Categoria 2	€ 16,00
<b>2</b>	<b><i>OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOPRASTANTI IL SUOLO</i></b> <i>Per ogni metro quadrato e per anno</i>	
	Categoria 1	€ 6,00
	Categoria 2	€ 5,50
<b>3</b>	<b><i>DISTRIBUTORI DI CARBURANTI</i></b> <i>Per ogni distributore e per anno</i>	
	Categoria 1	€ 31,00
	Categoria 2	€ 26,00